SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3540

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MEDURI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2005

Modifiche al codice di procedura civile
in materia di divisione ereditaria

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 33 della legge 26 novembre del 1990, n. 353, recante «Provvedimenti urgenti per il processo civile», ha novellato l'articolo 282 del codice di procedura civile («Esecuzione provvisoria»), il quale dispone ora, sinteticamente, che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti. La *ratio* della nuova norma si spiega con l'esigenza, da un lato, di valorizzare il giudizio di primo grado, dall'altro di favorire la neutralizzazione di quei suoi aspetti che favorivano il ricorso a tattiche dilatorie per ritardare l'esecuzione della sentenza.

Il concetto di «provvisorietà dell'esecuzione» implica che gli effetti definitivi di tutte le sentenze sono *sub iudice* fino al loro passaggio in giudicato.

Considerato che la norma contenuta nell'articolo 282 del codice di procedura civile è di applicazione generale, non si comprende il diverso trattamento imposto dall'articolo 789 del codice di procedura civile («Progetto di divisione [ereditaria] e contestazioni su di esso»), che impone al giudice istruttore di procedere al sorteggio solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che decide sulle eventuali contestazioni che dovessero sorgere tra le parti. In tal modo occorre esaurire i tre gradi di giurisdizione, in antitesi alla ragionevole durata del processo.

Attraverso l'uso di tale strumento legale, il soccombente impedisce il sorteggio delle quote e protrae il possesso illegale delle quote altrui.

La previsione contenuta nell'articolo 789 citato assume il carattere di una norma di sbarramento all'articolo 282 del codice di procedura civile relativo all'esecuzione provvisoria ed anzi amplia il pregiudizio sulla generale esecutorietà delle sentenze di primo e di secondo grado, facendo sostanzialmente dipendere la conclusione del contenzioso dalla pervicace litigiosità di uno degli eredi.

Questi, infatti, potendo imporre per il sorteggio delle quote il passaggio in giudicato della sentenza, può validamente e legalmente ricattare il coerede che ha interesse ad avere la propria quota legittima.

La giurisprudenza, attesa la mancanza di una disposizione chiara in materia, è costretta a ricorrere all'applicazione analogica dell'articolo 791 del codice di procedura civile («Progetto di divisione formato dal notaio»), che postula il passaggio in giudicato della sentenza.

Ciò determina una eccessiva lungaggine del contenzioso, che in taluni casi si protrae anche per 20-25 anni, dovendosi esaurire i tre gradi del procedimento.

Il presente disegno di legge propone una modifica volta a prevedere l'introduzione dell'articolo 789-*bis* nel codice di procedura civile che, se approvato, ridurrebbe notevolmente l'*iter* processuale, disincentivando l'utilizzo dell'impugnazione come strumento dilatorio finalizzato a ritardare l'esecuzione della sentenza.

In tal modo, la stessa disposizione si conforma altresì al disposto dell'articolo 282 del medesimo codice che, efficacemente novellato dalla legge n. 353 del 1990 citata, applica il principio della ragionevole durata dei processi civili e la contestuale economia nell'utilizzo dei magistrati, nonchè la diminuzione dei costi processuali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 789 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 789-*bis*. – *(Progetto di divisione e sorteggio delle quote).* – La sentenza di divisione ereditaria che definisce il giudizio con l'approvazione del progetto è esecutiva tra le parti.

Il giudice istruttore, al quale si rimettono gli atti per il sorteggio delle quote, ordina la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti, procede all'estrazione a sorte dei lotti e, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto.».

€ 0,50